

DETERMINA N. 4/22/DRS

ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA INSTAURATA DA TISCALI S.P.A. NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA S.P.A. AVENTE AD OGGETTO LE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL CONTRATTO MVNO.

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTA la legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” (nel seguito il *Codice*) come modificato dal Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 207 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018*”;

VISTA la delibera n. 449/16/CONS, del 4 ottobre 2016, recante «*Modifiche e integrazioni del “Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori” di cui all’allegato A alla delibera n. 226/15/CONS*» (nel seguito il *Regolamento*);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA l’istanza della società Tiscali S.p.A., del 21 aprile 2022 ed acquisita dall’Autorità in pari data con numero di protocollo 132564, con la quale la società ha richiesto l’avvio di un procedimento per la risoluzione di una controversia ai sensi dell’art. 26 del *Codice* e del *Regolamento* nei confronti della società Telecom Italia S.p.A. (nel seguito “Telecom” o “TIM”) avente ad oggetto le condizioni economiche del contratto MVNO;

VISTA la nota del 22 aprile 2022, protocollo 133701, con cui la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche (nel seguito, la *Direzione*) ha convocato Tiscali e TIM (nel seguito le *Parti*) in udienza per il giorno 26 maggio 2022 al fine di acquisire, attraverso il rituale confronto, elementi utili sulla instaurata controversia, invitandole contestualmente a depositare eventuali memorie e documenti;

Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche

VISTA la richiesta, presentata per le vie brevi dalle *Parti*, di spostamento della data di udienza al 30 maggio 2022;

VISTA la nota del 20 maggio 2022, protocollo 163855, con cui Telecom ha depositato la propria memoria di replica;

VISTO il verbale di udienza del 30 maggio 2022, nel corso della quale l’Autorità ha ritualmente invitato le *Parti* a compiere un tentativo di conciliazione, assegnando alle stesse termini per verificare la possibile composizione bonaria della lite;

VISTA la richiesta congiunta di sospensione dei termini del procedimento inoltrata a mezzo mail al responsabile del procedimento in data 4 luglio 2022;

VISTA la sospensione dei termini accordata in data 4 luglio 2022 a mezzo mail dal responsabile del procedimento per consentire alle *Parti* di svolgere il tentativo di conciliazione della lite insorta;

VISTA la nota del 20 dicembre 2022, protocollo 359169, con cui Tiscali ha comunicato all’Autorità l’intervenuto accordo tra le *Parti* e la conseguente rinuncia all’istanza, chiedendo l’archiviazione del procedimento ai sensi dell’art. 12 del *Regolamento*;

CONSIDERATO che il *Regolamento* definisce espressamente i casi in cui è prevista l’archiviazione e che, in particolare, l’art. 12, comma 2, stabilisce che “*il procedimento va archiviato nell’ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l’intervento dell’Autorità rinunci alla propria istanza ovvero di improcedibilità dell’istanza previsti all’art. 3 del presente regolamento*”;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe, per intervenuta rinuncia di parte istante;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

DETERMINA

1. L’archiviazione della controversia di cui in epigrafe insorta tra Tiscali S.p.A. e Telecom Italia S.p.A.

La presente determina è notificata alle *Parti* e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

IL DIRETTORE
Antonio Provenzano